

STATUTO MODIFICATO	STATUTO ATTUALE
<p>TITOLO I COSTITUZIONE – SEDE – DURATA ART. 1 E' costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice civile, un'Associazione di imprenditori agricoli denominata "CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI INTENSIVE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA" in sigla "CONDIFESA REGGIO EMILIA", con sede in Reggio Emilia, Via F. Gualerzi n. 36. L'Associazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può istituire, modificare o sopprimere eventuali sedi secondarie. L'Associazione, avente personalità giuridica quale consorzio di difesa ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102, è riconosciuta ed autorizzata allo svolgimento dell'attività dalla Regione Emilia-Romagna con apposito provvedimento ai sensi dell'art. 11, comma 2, del citato D.Lgs. n. 102/2004.</p> <p>L'Associazione svolge la propria attività nel territorio dello Stato Italiano, prevalentemente nella Regione Emilia Romagna, nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti in materia.</p> <p>ART. 3 - L'Associazione, che ha la rappresentanza degli associati e non ha fini di lucro, ha per scopo la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole e zootecniche e delle strutture aziendali ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004 e sue successive modificazioni e delle discipline nazionali e dell'Unione Europea in materia, nonché l'assistenza tecnica e/o organizzativa ai propri associati al fine di promuovere il miglioramento delle loro produzioni agricole. Considerato lo scopo sociale come sopra definito, l'Associazione ha come oggetto le seguenti attività a) la difesa attiva e passiva, anche mediante l'istituzione di fondi mutualistici, delle produzioni agricole e zootecniche contro i rischi derivanti alle colture, alle strutture aziendali ed alle scorte dalle avversità e calamità atmosferiche, dalle fitopatie e dalle malattie infettive del bestiame, ed in particolare dalle infezioni epizootiche, come previsto dal D.Lgs. n. 102/2004 e dalla Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le attività ad essa connesse contemplate dagli altri provvedimenti regionali e/o provinciali in materia nonché dalla disciplina dell'Unione Europea; b) la difesa attiva e passiva, anche in forma mutualistica, a sostegno dei redditi delle aziende zootecniche colpite da infezioni epizootiche, in</p>	<p>TITOLO I COSTITUZIONE – SEDE – DURATA ART. 1 E' costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice civile, un'Associazione di imprenditori agricoli denominata "CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI INTENSIVE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA" in sigla "CONDIFESA REGGIO EMILIA", con sede in Reggio Emilia, Via F. Gualerzi n. 36. L'Associazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può istituire, modificare o sopprimere eventuali sedi secondarie. L'Associazione, avente personalità giuridica quale consorzio di difesa ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102, è riconosciuta ed autorizzata allo svolgimento dell'attività dalla Regione Emilia-Romagna con apposito provvedimento ai sensi dell'art. 11, comma 2, del citato D.Lgs. n. 102/2004. L'Associazione svolge la propria attività nella zona corrispondente al territorio della Regione Emilia-Romagna.</p> <p>ART. 3 - L'Associazione, che ha la rappresentanza degli associati e non ha fini di lucro, ha per scopo la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole e zootecniche e delle strutture aziendali ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004, nonché l'assistenza tecnica e/o organizzativa ai propri associati al fine di promuovere il miglioramento delle loro produzioni agricole.</p> <p>Considerato lo scopo sociale come sopra definito, l'Associazione ha come oggetto le seguenti attività: a) la difesa attiva e passiva, anche mediante l'istituzione di fondi mutualistici, delle produzioni agricole e zootecniche contro i rischi derivanti alle colture, alle strutture aziendali ed alle scorte dalle avversità e calamità atmosferiche, dalle fitopatie e dalle malattie infettive del bestiame, ed in particolare dalle infezioni epizootiche, come previsto dal D.Lgs. n. 102/2004 e dalla Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le attività ad essa connesse contemplate dagli altri provvedimenti regionali e/o provinciali in materia; b) la difesa attiva e passiva, anche in forma mutualistica, a sostegno dei redditi delle aziende zootecniche colpite da infezioni epizootiche, in</p>

<p>conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 102/2004;</p> <p>c) l'esecuzione di ogni altra attività prevista dal D. Lgs. n. 102/2004 e successive modificazioni, dal PAAN vigente e dalla disciplina dell'Unione Europea;</p> <p>d) la costituzione di uno speciale Ufficio Tecnico;</p> <p>e) lo svolgimento di altre attività tecniche ed amministrative correlate e/o accessorie a quelle previste nella precedente lett. a);</p> <p>f) la tenuta di corsi professionali;</p> <p>g) lo studio di nuove varietà soprattutto nel campo della ortofrutticoltura;</p> <p>h) la sorveglianza dei vivai e degli allevamenti;</p> <p>i) la promozione di iniziative finalizzate alla tutela degli allevamenti dalle malattie infettive, nonché al benessere animale;</p> <p>j) il Servizio Agro-Meteorologico;</p> <p>k) l'esecuzione di ogni altra attività atta a promuovere il progresso dell'Azienda Agricola associata;</p> <p>l) Il Condifesa potrà altresì deliberare di istituire, collaborare o partecipare ad Enti, Cooperative, Società e Imprese aventi tra le finalità la difesa o l'assicurazione contro le avversità o, comunque, per scopi utili al raggiungimento delle finalità statutarie.</p> <p>ART. 5 - Il numero degli associati è illimitato. Possono essere ammessi in qualità di associati soltanto gli imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le società di persone, le società di capitali e le cooperative, purché esercenti l'attività agricola ai sensi di legge nell'ambito della zona nella quale opera la presente Associazione, nel rispetto di quanto previsto dalle discipline nazionali e dell'Unione Europea, e che non facciano già parte di altri organismi simili per la difesa delle produzioni agricole operanti nel medesimo territorio.</p> <p>In particolare l'aspirante Socio, eventualmente iscritto in altri organismi simili per l'attività di difesa delle produzioni agricole Regionali o Nazionali, è obbligato a rispettare la disciplina vigente in materia di attività di difesa delle</p>	<p>conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 102/2004;</p> <p>c) l'esecuzione di ogni altra attività prevista dal D.Lgs. n. 102/2004;</p> <p>d) la costituzione di uno speciale Ufficio Tecnico;</p> <p>e) lo svolgimento di altre attività tecniche ed amministrative correlate e/o accessorie a quelle previste nella precedente lett. a);</p> <p>f) la tenuta di corsi professionali;</p> <p>g) lo studio di nuove varietà soprattutto nel campo della ortofrutticoltura;</p> <p>h) la sorveglianza dei vivai e degli allevamenti;</p> <p>i) la promozione di iniziative finalizzate alla tutela degli allevamenti dalle malattie infettive, nonché al benessere animale;</p> <p>j) l'esecuzione di ogni altra attività atta a promuovere il progresso dell'azienda agricola associata.</p> <p>ART. 5 - Il numero degli associati è illimitato. Possono essere ammessi in qualità di associati soltanto gli imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le società di persone, le società di capitali e le cooperative, purché esercenti l'attività agricola ai sensi di legge nell'ambito della zona nella quale opera la presente Associazione, e che non facciano già parte di altri organismi simili per la difesa delle produzioni agricole operanti nel medesimo territorio.</p> <p>Tali requisiti sono attestati da apposita dichiarazione prodotta dall'aspirante associato.</p> <p>L'aspirante associato che si trovi nella condizione di non ammissibilità di cui al precedente capoverso relativa alla partecipazione ad altri organismi simili per l'attività di difesa delle produzioni agricole è tenuto ad esercitare il diritto di opzione al fine dell'ammissione all'Associazione, provvedendo in tal modo alla rimozione della causa di non ammissibilità. In tale eventualità l'aspirante associato deve presentare al Consiglio di Amministrazione dell'Associazione la prova,</p>
---	---

produzioni agricole in forma agevolata e ad esercitare il diritto di opzione, entro l'anno solare in cui ha presentato la domanda di ammissione, salvo che la nuova disciplina non consenta la possibilità di aderire a più organismi similari, fermo l'obbligo di non duplicare i benefici dell'assicurazione agevolata.

Il possesso dei requisiti deve essere attestato, con apposita dichiarazione, dall'aspirante Associato.

ART. 6 - L'aspirante associato deve presentare al Consiglio di Amministrazione appositamente domanda di adesione all'Associazione precisando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., codice fiscale e partita I.V.A., codice identificativo C.U.A. e codice di iscrizione all'anagrafe regionale delle aziende agricole;
- b) ubicazione ed estensione del o dei terreni, dell'allevamento o degli allevamenti, etitolo in virtù del quale essi sono condotti;
- c) estensione delle varie colture e/o numero dei capi per ogni tipo di allevamento, distinto per specie e categoria produttiva, e le produzioni normali ottenibili.

L'aspirante associato, inoltre, deve dichiarare nella domanda di adesione da produrre al Consiglio di Amministrazione o in apposito documento allegato l'assenza di partecipazione ad altri organismi similari operanti per la difesa delle produzioni agricole nella medesima zona di svolgimento di attività dell'Associazione. Nel caso in cui faccia parte di altri organismi, l'aspirante associato si impegna produrre la prova dell'avvenuto esercizio del recesso e del diritto di opzione mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Se l'istanza è proposta da persona giuridica, deve altresì indicare:

- d) la denominazione o ragione sociale, la sede, il codice fiscale e la partita I.V.A.;
- e) la qualifica della persona che sottoscrive l'istanza ed il legale rappresentante pro-tempore della persona giuridica;
- f) il provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento della stessa.

L'aspirante associato deve dichiarare nella domanda di adesione di assumere i seguenti obblighi:

- 1) l'impegno al versamento della quota di ammissione determinata dall'Assemblea generale ordinaria in misura non inferiore ad Euro 25,00

mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dell'avvenuto recesso dall'organismo similare per la difesa delle produzioni agricole ed esercizio del diritto di opzione. In caso di mancata prova dell'esercizio del diritto di opzione l'aspirante associato non può essere ammesso.

ART. 6 - L'aspirante associato deve presentare al Consiglio di Amministrazione appositamente domanda di adesione all'Associazione precisando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., codice fiscale e partita I.V.A., codice identificativo C.U.A. e codice di iscrizione all'anagrafe regionale delle aziende agricole;
- b) ubicazione ed estensione del o dei terreni, dell'allevamento o degli allevamenti, etitolo in virtù del quale essi sono condotti;
- c) estensione delle varie colture e/o numero dei capi per ogni tipo di allevamento, distinto per specie e categoria produttiva, e le produzioni normali ottenibili.

L'aspirante associato, inoltre, deve dichiarare nella domanda di adesione da produrre al Consiglio di Amministrazione o in apposito documento allegato l'assenza di partecipazione ad altri organismi similari operanti per la difesa delle produzioni agricole nella medesima zona di svolgimento di attività dell'Associazione. Nel caso in cui faccia parte di altri organismi, l'aspirante associato si impegna produrre la prova dell'avvenuto esercizio del recesso e del diritto di opzione mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Se l'istanza è proposta da persona giuridica, deve altresì indicare:

- d) la denominazione o ragione sociale, la sede, il codice fiscale e la partita I.V.A.;
- e) la qualifica della persona che sottoscrive l'istanza ed il legale rappresentante pro-tempore della persona giuridica;
- f) il provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento della stessa.

L'aspirante associato deve dichiarare nella domanda di adesione di assumere i seguenti obblighi:

- 1) l'impegno al versamento della quota di ammissione determinata dall'Assemblea generale ordinaria in misura non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero)

(venticinque virgola zero zero);

2) l'impegno al versamento delle quote e dei contributi annuali di cui al successivo art. 19, nella misura determinata dall'Assemblea generale ordinaria in rapporto al valore della produzione annua denunciata, ed eventualmente ridotta in forza dell'erogazione all'Associazione dei contributi di altri enti pubblici o privati di cui alla lettera g) dell'art. 13 del presente statuto;

3) l'impegno a coprire, in proporzione al valore delle produzioni assicurate, le spese relative alle forme di difesa adottate dall'Associazione, qualora i contributi deliberati dall'Assemblea e quelli provenienti dallo Stato e da altri enti pubblici o privati non risultino a tal fine sufficienti;

4) l'impegno ad osservare le norme del presente Statuto e del Regolamento di cui al successivo art. 12. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di chiedere all'associato, anche successivamente o periodicamente a fini di controllo, ulteriori informazioni, nonché l'esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda ed il perdurare del possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati, avvalendosi a tale scopo delle stesse modalità previste per l'adesione.

Non possono in ogni caso diventare Soci quanti esercitano in proprio, sotto qualunque forma, attività identiche o affini con quelle del Confindesca. La domanda di ammissione deve contenere la espressa accettazione, da parte dell'istante, della clausola sulle controversie di cui all'art. 32 del presente statuto.

ART. 19 - L'Assemblea generale ordinaria deve essere convocata presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Associazione da constatarsi ed enunciarsi a cura degli Amministratori prima della scadenza del predetto termine, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea generale, ordinaria o straordinaria, è, altresì, convocata quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Collegio Sindacale o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. E' di competenza dell'Assemblea generale ordinaria: a) approvare il bilancio preventivo, ove previsto nel Regolamento di cui al precedente art. 12, ed il bilancio consuntivo dell'Associazione. Il bilancio preventivo, ove previsto nel Regolamento di cui al precedente art. 12, ed il bilancio consuntivo, corredati dalle relazioni

zero);

2) l'impegno al versamento delle quote e dei contributi annuali di cui al successivo art. 19, nella misura determinata dall'Assemblea generale ordinaria in rapporto al valore della produzione annua denunciata, ed eventualmente ridotta in forza dell'erogazione all'Associazione dei contributi di altri enti pubblici o privati di cui alla lettera g) dell'art. 13 del presente statuto;

3) l'impegno a coprire, in proporzione al valore delle produzioni assicurate, le spese relative alle forme di difesa adottate dall'Associazione, qualora i contributi deliberati dall'Assemblea e quelli provenienti dallo Stato e da altri enti pubblici o privati non risultino a tal fine sufficienti;

4) l'impegno ad osservare le norme del presente Statuto e del Regolamento di cui al successivo art. 12. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di chiedere all'associato, anche successivamente o periodicamente a fini di controllo, ulteriori informazioni, nonché l'esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda ed il perdurare del possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati, avvalendosi a tale scopo delle stesse modalità previste per l'adesione.

ART. 19 - L'Assemblea generale ordinaria deve essere convocata presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Associazione da constatarsi ed enunciarsi a cura degli Amministratori prima della scadenza del predetto termine, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea generale, ordinaria o straordinaria, è, altresì, convocata quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Collegio Sindacale o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. E' di competenza dell'Assemblea generale ordinaria: a) approvare il bilancio preventivo, ove previsto nel Regolamento di cui al precedente art. 12, ed il bilancio consuntivo dell'Associazione. Il bilancio preventivo, ove previsto nel Regolamento di cui al precedente art. 12, ed il bilancio consuntivo, corredati dalle relazioni accompagnatorie previste nel precedente art. 15, sono

<p>accompagnatorie previste nel precedente art. 15, sono posti a disposizione degli associati almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea di approvazione dei medesimi mediante deposito presso la sede dell'Associazione;</p> <p>b) determinare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione ed eleggerne i componenti con le modalità di nomina disciplinate nell'apposito Regolamento di cui al precedente art. 12, stabilendone gli emolumenti; eleggere il Collegio Sindacale in conformità a quanto previsto dall'art. 1, D.M. 30 agosto 2004, del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, esue successive modificazioni, e stabilirne gli emolumenti; eleggere il Presidente del Collegio scegliendolo fra i membri del Collegio Sindacale nominati dagli Enti pubblici</p> <p>c) determinare annualmente la quota di ammissione e la quota associativa annuale, nonché, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, il contributo a carico degli associati per le specifiche attività;</p> <p>d) deliberare le forme di difesa attiva e/o passiva e/o di intervento da adottarsi anche mediante l'istituzione di appositi fondi mutualistici ai sensi delle leggi vigenti, e gli strumenti di attuazione previsti dal D.Lgs. n. 102/2004, ivi compresa la stipulazione di contratti con società di assicurazione appositamente autorizzate. L'Assemblea generale ordinaria può deliberare che l'Associazione stessa sia titolata a stipulare, in nome e per conto degli associati e vincolando direttamente gli stessi, i contratti di assicurazione di cui al D. Lgs. n. 102/2004 e/o dalla normativa nazionale o dell'Unione Europea in materia di assicurazione agricola agevolata;</p> <p>e) deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto o ad essa sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;</p> <p>f) deliberare il Regolamento di cui al precedente art. 12;</p> <p>g) deliberare in merito all'eventuale azione di responsabilità nei confronti degli amministratori secondo il disposto degli artt. 2393 e seguenti del codice civile. E' di competenza dell'Assemblea generale straordinaria deliberare, con le maggioranze previste dal presente statuto, le modificazioni dello statuto sociale, la trasformazione dell'Associazione, il cambiamento dell'oggetto sociale e lo scioglimento dell'Associazione.</p>	<p>posti a disposizione degli associati almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea di approvazione dei medesimi mediante deposito presso la sede dell'Associazione;</p> <p>b) determinare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione ed eleggerne i componenti con le modalità di nomina disciplinate nell'apposito Regolamento di cui al precedente art. 12, stabilendone gli emolumenti; eleggere il Collegio Sindacale in conformità a quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 30 agosto 2004 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e stabilirne gli emolumenti;</p> <p>c) determinare annualmente la quota di ammissione e la quota associativa annuale, nonché, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, il contributo a carico degli associati per le specifiche attività;</p> <p>d) deliberare le forme di difesa attiva e/o passiva e/o di intervento da adottarsi anche mediante l'istituzione di appositi fondi mutualistici ai sensi delle leggi vigenti, e gli strumenti di attuazione previsti dal D.Lgs. n. 102/2004, ivi compresa la stipulazione di contratti con società di assicurazione appositamente autorizzate. L'Assemblea generale ordinaria può deliberare che l'Associazione stessa sia titolata a stipulare, in nome e per conto degli associati e vincolando direttamente gli stessi, i contratti di assicurazione di cui al D. Lgs. n. 102/2004;</p> <p>e) deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto o ad essa sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;</p> <p>f) deliberare il Regolamento di cui al precedente art. 12;</p> <p>g) deliberare in merito all'eventuale azione di responsabilità nei confronti degli amministratori secondo il disposto degli artt. 2393 e seguenti del codice civile. E' di competenza dell'Assemblea generale straordinaria deliberare, con le maggioranze previste dal presente statuto, le modificazioni dello statuto sociale, la trasformazione dell'Associazione, il cambiamento dell'oggetto sociale e lo scioglimento dell'Associazione.</p>
--	--